Sent. n. 277/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente – relatore.
Marzia DE FALCO	Giudice
Michele MINICHINI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74974 R.G. instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di:

Omissis, nato a omissis e residente in omissis, PEC: omissis, rapp.to e difeso dall'Avv. Camillo Cancellario, e domiciliato presso il suo studio in Benevento, Piazza Guerrazzi n. 4 (p.e.c. avvcamillocancellario@cnfpec.it);

Omissis, nato a omissis ed ivi residente alla via omissis, PEC: omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Di Giacomo -c.f.: DGCRST73E18A783R- unitamente al quale, ai sensi del D.L. n. 179/2012, art. 16-sexies, s.m. e i., elegge domicilio "digitale" all'indirizzo Pec del difensore avvorestedigiacomo@puntopec.it; fax: 0824.040571.

Nonché, quali eredi di Omissis (deceduta in data omissis):

Omissis, nata il omissis a omissis ed ivi residente in omissis, PEC omissis;

Omissis, nato il omissis a omissis ed ivi residente alla Via omissis, PEC omissis;

OMISSIS, nato il omissis a omissis (C.F. omissis) ed ivi residente alla Via omissis, PEC omissis

OMISSIS , nata a omissis il omissis (C.F. omissis) ed ivi residente alla Via omissis;

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Papa (C.F. PPAGCM73E05A783M) dello Studio Legale SGP Avvocati, che dichiara di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec all'indirizzo papa@pec.sgpavvocati.com o a mezzo fax al n. 0874684013 e presso il quale elettivamente domiciliano in Bojano, alla Via Calderari n. 163;

e, quale erede di Omissis(deceduta il omissis):

OMISSIS, nato il omissis a omissis (C.F. omissis) ed ivi residente in omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Diego Perìfano del Foro di Benevento (CF: PRFLDG59H11A783Z), presso il cui studio elegge domicilio fisico in Benevento alla Via F.Raguzzini n.6, nonché domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC: avvluigidiegoperifano@puntopec.it.

LETTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 21 luglio 2026, con l'assistenza della Segretaria Alessandra Polese, sentiti i difensori delle parti avv. Camillo Cancellario, avv. Oreste Di Giacomo, avv. Michela Taddeo e avv. Papa Giacomo, nonché il rappresentante del P.M. SPG Gaetano Gigliano, che hanno concluso come in atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione la Procura erariale ha convenuto in giudizio i sigg. omissis, omissis, nonché, quali eredi di Omissis (deceduta in omissis) Omissis, Omissis, Omissis, Omissis; e, quale erede di Omissis (deceduta il omissis), Omissis.

1.1. Espone in fatto il requirente che:

in data 27 marzo 2019 veniva presentato un esposto presso la Guardia di Finanza di Benevento dai consiglieri di minoranza del Comune di Ceppaloni (BN), nel quale si rappresentava l'indebita concessione di contributi pubblici in favore di OMISSIS (omissis) e Omissis (omissis) per opere di ristrutturazione degli immobili di loro proprietà a seguito di danni strutturali che le stesse sostenevano di aver subito a causa degli eventi alluvionali del 14/20 ottobre 2015 che avevano colpito la Campania e che si sarebbero verificati anche nel predetto Comune di Ceppaloni (BN). Nell'esposto si rappresentava, in particolare, che:

1) la OMISSIS era la suocera dell'Assessore al Bilancio (omissis) e la OMISSIS era la madre del Sindaco (omissis);

2) negli immobili – formalmente intestati alla OMISSIS e alla OMISSIS– vivevano con le proprie famiglie i citati amministratori locali, cioè l'Assessore al Bilancio (omissis) ed il Sindaco (omissis);

3) il Comune di Ceppaloni non era stato interessato da alcun intervento urgente, presso abitazioni private, connesso agli eventi alluvionali, nonostante nelle perizie asseverate redatte dall'Architetto Omissis per entrambi i beni immobili (intestati alla OMISSIS e alla omissis) fossero stati riscontrati danni (peraltro identici), consistenti nello «scivolamento di una parte della fondazione con conseguente scivolamento e sconnessione delle pareti di tamponatura perimetrale e di quelle interne»;

4) assai anomala appariva, come ritenuto dai denuncianti, la sussistenza di danni identici per due abitazioni site in luoghi distinti del Comune di Ceppaloni, entrambi riconducibili ad un presunto movimento franoso dipeso dagli eventi alluvionali;

5) assai anomala si presentava un'ulteriore circostanza cronologica: entrambe le domande erano state presentate il 29 gennaio 2016 ed entrambe erano state prese in carico il giorno 02 febbraio 2016;

e) le due istanze venivano ammesse al contributo con nota del 27 gennaio 2017 dal Genio Civile di Benevento per un importo pari ad euro 68.000,00 per la OMISSIS ed euro 60.000,00 per la OMISSIS (cfr. All. 5.5 all'Informativa di Polizia Erariale);

f) successivamente all'inizio delle opere di ripristino, le odierne indagate presentavano al Comune di Ceppaloni i certificati di pagamento dei lavori e i competenti uffici comunali comunicavano all'istituto di credito BCC di San Marco dei Cavoti il nulla osta all'utilizzo del contributo ex art. 1, commi 422 ss., L. 28 dicembre 2015, n. 208, e, dunque, l'autorizzazione al pagamento in favore delle beneficiarie delle somme assistite da garanzia pubblica. Il nulla osta al pagamento degli importi finali dovuti alle beneficiarie veniva rilasciato in data 17 dicembre 2018 per la OMISSIS (Nota del Comune di Ceppaloni n. 9492 del 17.12.2018) e il 28 gennaio 2019 per la OMISSIS (Nota del Comune di Ceppaloni n. 802 del 28.01.2019);

h) nel corso delle indagini penali, inoltre, veniva richiesta Consulenza da parte del P.M., eseguita dall'ing. Fabio Cafiero, dalla quale sarebbe emersa l'effettiva insussistenza dei danni agli immobili della OMISSIS e della OMISSIS rappresentati dall'Arch. OMISSIS nelle perizie asseverate, in quanto questi ultimi non erano compatibili con l'evento alluvionale. In particolare, emergevano le seguenti circostanze (cfr. Consulenza resa alla procura della Repubblica di Benevento a firma dell'Ing. Fabio Cafiero):

1) non vi furono danni significativi nel Comune di Ceppaloni;

2) le uniche due domande di ristorno furono quelle per cui è stato attivato il procedimento penale;

3) appare anomala la descrizione contenuta nelle perizie del tutto identica dei danni per entrambi gli immobili, che, invece, sono situati in un differente contesto morfologico;

4) la descrizione dei luoghi e dei danni indicati nelle perizie è apparsa

sommaria e carente della documentazione fotografica, nonché priva di adeguati riscontri documentali in ordine al presunto "scivolamento" del terreno fondale e all'allagamento dei piani terra;

5) in ragione della morfologia del terreno, per entrambi i fabbricati risultava impossibile un allagamento del piano terra, a causa della forte pendenza delle aree esterne, tale da non consentire un innalzamento del livello oltre la soglia di ingresso;

6) i computi metrici redatti dall'Arch. OMISSIS per le due abitazioni risultano sovrapponibili (cosa che appare assolutamente anomala, posto che i due immobili sono diversi e situati in zone diverse);

7) in presenza dei danni alla fondazione rappresentati nelle perizie asseverate dall'arch. OMISSIS, i fabbricati avrebbero subito un crollo e, nell'immediatezza dell'evento alluvionale, sarebbe stato necessario predisporre almeno uno sgombero. Invece, non risulta alcuna segnalazione al Genio Civile, ai Vigili del Fuoco o alla Protezione Civile da parte delle proprietarie;

8) i danni riscontrati nella proprietà della OMISSIS sono riconducibili ad un lieve cedimento della fondazione, risalente nel tempo, dovuto alle scarse caratteristiche del terreno;

9) appare del tutto anomalo, in presenza dei danni attestati nelle perizie, che le opere siano state eseguite tre anni dopo l'evento per la OMISSIS(cfr. SCIA del 12 novembre 2018) e a distanza di due anni per la OMISSIS(cfr. CILA del 24 novembre 2017): si tratta, evidentemente, di una circostanza incompatibile con il presunto "scivolamento della fondazione" indicato nella perizia, che non avrebbe consentito agli edifici di resistere così a lungo in assenza di un tempestivo intervento di ripristino;

1.2. Secondo la Procura erariale, le condotte illecite sopra descritte avrebbero innanzi tutto prodotto un danno erariale diretto pari a:

- euro 68.000,00, a titolo di finanziamento agevolato, quale ingiusto profitto a favore della signora OMISSIS, con pari danno per la P.A. (Comune di Ceppaloni);
- euro 60.000,00, a titolo di finanziamento agevolato, quale ingiusto profitto a favore della signora OMISSIS, con pari danno per la P.A. (Comune di Ceppaloni).

1.3. La Procura contesta altresì un danno da disservizio (euro 22.000,00) che sarebbe stato sofferto dalla P.A., scaturito dalla vicenda esiziale per inutilità e dannosità dell'istruttoria compiuta dall'Amministrazione per una agevolazione/contribuzione rivelatasi indebitamente percepita (danno provato nell'*an debeatur* dalle diverse attività svolte dai vari enti coinvolti nell'erogazione dei contribuiti, che risultano agli atti e da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.).

Ai convenuti *iure hereditatis* viene contestato il danno dolosamente posto essere dalle due danti causa che si sarebbe consolidato per effetto dei miglioramenti ottenuti dai rispettivi immobili per effetto dei lavori indebitamente assistiti dai contributi pubblici.

1.4. In conclusione, il P.M. chiede di:

a) condannare al pagamento di euro 70.000,00 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia) in favore del Comune di Ceppaloni:

1) *iure poprio*, i signori OMISSIS e OMISSIS;

2) *iure hereditatis*, i signori Omissis; Omissis; Omissis; Omissis;

b) condannare al pagamento di euro 80.000,00 (oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia):

1) *iure proprio* i signori OMISSIS e OMISSIS;

2) *iure hereditatis*, il signor Omissis;

Oltre al pagamento delle spese di giustizia.

2. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.

2.1. Omissis, OMISSIS, Omissis e Omissis, con memorie di contenuto sovrapponibile, eccepiscono innanzi tutto il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, essendo la loro dante causa OMISSIS una privata cittadina non legata da alcun rapporto di servizio funzionale con il Comune di Ceppaloni. Evidenziano che il contributo per cui è causa avrebbe una finalità esclusivamente solidaristica ed indennitaria.

2.2. Deducono il difetto di legittimazione passiva non essendo stata fornita dall'attore alcuna prova della loro qualità di eredi.

2.3. In ogni caso sostengono che non potrebbero comunque essere chiamate a rispondere del danno da disservizio, in quanto, in riferimento a tale posta non potrebbe ipotizzarsi alcun arricchimento in capo agli eredi.

2.4. Eccepiscono, poi, la nullità della citazione avendo il P.M. indicato come soggetto pubblico leso il Comune di Ceppaloni mentre, trattandosi di contributo indennitario erogato direttamente dallo Stato mediante credito di imposta, il relativo costo graverebbe quindi sul bilancio dello Stato e non sul bilancio comunale. Osservano che il Comune di Ceppaloni è stato delegato esclusivamente a compiere alcune attività istruttorie relative al procedimento per cui è causa. Ne consegue che alcun danno sarebbe configurabile in capo a tale ultimo ente se non quello da disservizio in relazione al quale però, come già esposto, i convenuti *iure hereditatis* non sarebbero legittimati passivi.

2.5. Nel merito, sostengono l'infondatezza dell'addebito.

Espongono che le conclusioni cui era giunto il consulente del PM e le motivazioni poste a loro fondamento sono state tutte confutate in sede dibattimentale davanti al giudice penale, tanto che il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1219 del 18 dicembre 2025, divenuta irrevocabile in data 4 maggio 2026, ha assolto gli imputati: le prove raccolte nel dibattimento penale non solamente avrebbero demolito interamente la perizia espletata dal consulente del PM ma avrebbero altresì inficiato le presunzioni su cui la

procura contabile ha fondato l'azione (cfr. pag. 22 e 23 dell'atto di citazione). In particolare, la perizia redatta dall'ing. Omissis, consulente della difesa nel procedimento penale, avrebbe dimostrato:

- la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento alluvionale e i danni riportati dal fabbricato della sig.ra OMISSIS(cfr. pagg. 5, 6, 14);
- l'effettiva esecuzione dei lavori oggetto del finanziamento (cfr. pag. 12);
- le ragioni per cui le perizie predisposte dall'Arch. Omissis per i due fabbricati in contestazione in realtà non sono sovrapponibili (cfr. pagg. 14 e 15);
- le ragioni per cui i danni riportati dai suddetti fabbricati sono analoghi tra loro (cfr. pag. 16);
- come la diversità dei lavori eseguiti rispetto a quelli oggetto del progetto riscontrata dal consulente del PM trovi valida giustificazione nel rilascio di ulteriori titoli edilizi successivi a quello oggetto dell'intervento finanziato (cfr. pag. 17).

Tali aspetti sarebbero stati ulteriormente chiariti in sede di deposizione testimoniale sia dal predetto consulente della difesa sia dal geologo Umberto Omissis, come risulta dalle trascrizioni fonografiche.

Inoltre, evidenziano che nel corso del dibattimento è stata acquisita documentazione comprovante l'esistenza di ulteriori segnalazioni di danno a fabbricati per civile abitazione (scheda B), oltre a quelli per attività produttive (scheda C) già comprovate dalla documentazione inserita nel fascicolo del PM.

2.6. In via subordinata, in relazione al il danno diretto, obiettano che, trattandosi di debito *iure hereditatis*, dovrebbero comunque trovare applicazione nel caso di specie le disposizioni in materia di successione ereditaria, quindi con ripartizione in proporzione delle rispettive quote

senza vincolo di solidarietà e quindi, essendo in presenza di una successione legittima, sarebbe applicabile l'art. 581 cod.civ.

2.7. Concludono chiedendo:

- in via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
- in via subordinata e preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti;
- in via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità della citazione;
- in via ulteriormente subordinata e di merito, in accoglimento dell'espletata eccezione, dichiarare la prescrizione del credito oggetto della domanda;
- in via ulteriormente gradata dichiarare infondata la domanda attrice;
- in subordine rideterminare il danno imputabile;

con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio.

3. Omissis eccepisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione del Tribunale di Benevento, con conseguente improcedibilità/infondatezza della domanda.

3.1. Evidenzia che, in ogni caso, la distinzione tra l'assoluzione ex comma 1 e quella ex comma 2, ai fini dell'efficacia extra-penale, sarebbe stata superata dalla più recente e autorevole giurisprudenza, anche costituzionale (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2026).

3.2. In via subordinata, deduce comunque l'infondatezza della domanda per assoluta insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, come accertato in sede penale.

3.3. Eccepisce la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

3.4. Sostiene la infondatezza del danno da disservizio.

3.5. Conclude chiedendo:

- in via principale e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile n. 1219/2025 del Tribunale di Benevento e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità o comunque rigettare

integralmente la domanda attorea nei confronti del Sig. Omissis per insussistenza del fatto;

- in subordine, nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla Procura Regionale nei confronti del convenuto, in quanto infondate in fatto e in diritto, per insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, dell'elemento oggettivo del danno e del nesso di causalità, alla luce delle decisive risultanze dell'istruttoria dibattimentale svoltasi in sede penale;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare l'azione di responsabilità prescritta per decorso del termine quinquennale e, per l'effetto, dichiarare improcedibile la domanda attrice;
- in via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda, ridurre l'addebito ai sensi dell'art. 1, comma 1, L. 20/1994, tenendo conto del grado della colpa e del concorso di altri soggetti, ed escludendo qualsivoglia addebito a titolo di "danno da disservizio";

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

4. Omissis richiama quanto affermato dalla sentenza del Tribunale di Benevento, in particolare con riferimento ai compiti del medesimo.

4.1. Osserva che se anche si volesse rimproverare alla condotta del Omissis una qualche mancanza, nondimeno, l'asserita causazione dell'indimostrato danno erariale non sarebbe riconducibile per nulla all'operato del funzionario comunale, in quanto sarebbe la Regione Campania- Ufficio del Genio Civile di Benevento ad essere competente all'istruttoria ed alla concessione in tutto o in parte, oppure per nulla, del contributo pubblico in favore delle sigg.re OMISSIS e OMISSIS.

Tanto sarebbe stato evidenziato dalla stessa decisione penale che ha riconosciuto che il potere di controllo dello stato dei luoghi e della congruità della perizia fosse in capo, sicuramente, al Genio Civile regionale.

Rammenta in proposito che in data 27.01.2017, con nota protocollo n.2017.0059567, l'ufficio del Genio Civile di Benevento - presidio Protezione Civile - comunicò al comune di Ceppaloni gli esiti dell'istruttoria e l'importo del finanziamento agevolato concesso sia alla ditta OMISSIS - finanziamento agevolato per euro 68.000,00, importo pari al 66% dell'importo complessivo della perizia asseverata pari ad euro 103.812,27 e quindi con un restante accollo spesa di euro 35.812,27, e sia alla ditta Omissis - finanziamento agevolato per euro 60.000,00, importo pari al 53% dell'importo complessivo della perizia asseverata pari ad euro 112.608,52 e quindi con un restante accollo spesa di euro 52.608,00.

4.2. Ritiene comunque non provato il danno in quanto non sarebbe stato dimostrato dal requirente l'effettiva utilizzazione dei crediti di imposta riconosciuti a titolo di contributo (con compensazione o cessione).

4.3. Eccepisce, da ultimo, l'insussistenza del danno da disservizio poiché, nel caso di specie, non emergerebbe un esercizio illecito di pubbliche funzioni, né un'inefficacia o inefficienza dell'azione o dell'attività pubblica.

4.4. Conclude chiedendo:

1) in via principale e nel merito, rigettare la domanda di condanna della Procura Regionale, siccome infondata in punto di fatto e di diritto, non essendo rimproverabile al convenuto alcuna condotta illegittima e/o dolosa nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di Responsabile dell'U.T. del comune di Ceppaloni (BN), e non rinvenendosi nei fatti contestati alcun nesso di causalità e/o danno erariale ovvero prova dello stesso a carico delle casse pubbliche, e, per l'effetto, mandare assolto/prosciolto il convenuto da ogni addebito contenuto nell'atto di citazione cui si resiste;

2) ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 s.m. e i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" [Codice della privacy], a tutela dei diritti e della dignità del convenuto, ed, in particolare, a tutela del suo diritto alla riservatezza dei dati personali, si chiede altresì che, in

caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi del convenuto;

3) con richiesta di refusione degli onorari e delle spese di giudizio in favore del convenuto.

5. Omissis richiama la sentenza del Tribunale Penale di Benevento n.1219 del 18.12.2025. Evidenzia che, come emerso dalla CT dell'ing. Omissis, il consulente del PM ha erroneamente elaborato la propria perizia individuando quale immobile oggetto di intervento il fabbricato iscritto in catasto al foglio 21 p.lla 258, mentre il fabbricato danneggiato e interessato dai lavori è quello di cui al foglio 22 p.lla 547. In pratica gli accertamenti intesi a verificare l'esistenza e la consistenza dei danni, nonché la loro derivazione dagli eventi alluvionali, sarebbero stati effettuati su un immobile diverso da quello di proprietà della sig.ra OMISSIS. (richiama la CT ing. Omissis)

5.1. In ogni caso, osserva che l'allagamento di casa OMISSIS è stato confermato anche dai testi escussi nel corso del dibattimento penale (teste Omissis).

5.2. Ulteriormente, obietta che, come illustrato nella sentenza penale, l'erogazione del contributo era competenza del Genio Civile regionale che, verificata la documentazione allegata alla domanda, accordava il finanziamento nella misura massima dell'80%. La concessione del finanziamento in misura ridotta rispetto a quanto consentito starebbe a significare che l'organo tecnico aveva attentamente valutato la natura dei danni, la loro derivazione dagli eventi calamitosi dell'ottobre 2015 e la loro consistenza.

5.3. Conclude chiedendo di:

1. dichiarare l'inammissibilità e/o la palese infondatezza della domanda attorea siccome non provata né in ordine all'*an debeatur*, né in ordine al *quantum debeatur*;

2. dichiarare, nel merito, infondata in fatto ed in diritto l'azione di responsabilità *ex adverso* promossa;

3. dichiarare nel merito infondata in fatto e in diritto, e pertanto integralmente respingere, la domanda proposta nei confronti di Omissis, quale erede di OMISSIS;

4. In via meramente subordinata, ridurre il complessivo ammontare del danno contestato, e in rapporto al danno così rideterminato, esercitare, sussistendone i presupposti, il potere riduttivo di cui all'art. 83, R.D. 18.11.1923 n. 2440 e all'art. 52, comma 2, R.D. 12.07.1934 n. 1214.

5. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.

6. All'udienza odierna sono comparsi i rappresentanti delle parti che, dopo aver discusso la causa, hanno confermato le rispettive conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giova innanzi tutto richiamare le principali disposizioni sui contributi erogati dallo Stato per gli episodi alluvionali che investirono nel 2015 la Regione Campania.

1.1. Con delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, adottata a mente dell'art. 4, comma 1, della legge 24/02/1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) veniva dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 avevano colpito il territorio della Regione Campania;

1.2. Con successiva delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 erano stanziate le risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 22 e successive modifiche

ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015.

1.3. Secondo tale disciplina, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427 dell'art. 1 citato, lo Stato interveniva con contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato.

In concreto, i beneficiari potevano accedere ai finanziamenti agevolati accordati secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato; in capo al beneficiario del finanziamento maturava un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Le modalità di fruizione di tale credito di imposta (definite con provvedimento n. 0026891 del 06.02.2017 del Direttore generale dell'Agenzia delle entrate) comportavano che ogni beneficiario del finanziamento, in corrispondenza della rata sottostante il piano di ammortamento del mutuo contratto, maturasse un credito d'imposta che era quindi ceduto dal medesimo al suo istituto bancario a ristoro delle risorse erogate.

In tal modo, i beneficiari fruivano unicamente della provvista finanziaria erogata dagli istituti di credito, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere veniva scontato dagli stessi istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario, compensandolo secondo i criteri tipici del credito di imposta.

2. Deve quindi essere valutata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Omissis, Omissis, Omissis e Omissis.

2.1. L'eccezione è fondata.

La Corte di cassazione, dirimendo un conflitto di giurisdizione tra il giudice contabile ed il giudice ordinario in tema di ipotesi di danno erariale derivante dall'indebita erogazione di contributi pubblici a fondo perduto a favore di soggetti colpiti da calamità idrogeologiche, ha affermato che, laddove gli interventi a carico dello Stato in favore dei soggetti colpiti dai fenomeni alluvionali non abbiano quale precipua finalità la ripresa delle attività produttive, ma soltanto quella di indennizzare tutti i soggetti, imprenditori e non, che abbiano subito danni in conseguenza di gravi calamità naturali, non è ravvisabile la giurisdizione del giudice contabile, in quanto trattasi di contributi istituiti in ossequio a principi di solidarietà sociale ed aventi la esclusiva finalità di indennizzare i soggetti alluvionati del danno subito, «[…] il che porta chiaramente ad escludere la esistenza di un qualche collegamento funzionale della società summenzionata con la Pubblica Amministrazione per la realizzazione di un pubblico interesse, in mancanza del quale il privato non può ritenersi compartecipe fattivo di un programma di attività varato dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di detto interesse (cfr. cass. sez. un. n. 22652 del 2008; cass. sez. un. n. 1377 del 2000)» (Sez. un. n. 9846 del 2011).

In tale ipotesi ricadono anche i contributi erogati a fondo perduto dallo Stato per il caso di specie, la cui preminente finalità è costituita da quella di indennizzare i proprietari, anche semplici cittadini privati, dei danni subiti per conseguenza dei fenomeni alluvionali, senza alcuna loro finalizzazione al perseguimento di programmi di pubblico interesse stabiliti dall'Amministrazione.

Distinzione ribadita anche con il successivo arresto della medesima S.C. secondo la quale «[..] il ricorso fonda sul non pertinente riferimento al principio stabilito da Cass. SU n. 9846 del 2011, in ragione del quale è esclusa dalla giurisdizione della Corte dei Conti, per l'insussistenza del collegamento funzionale del privato beneficiario con la P.A., l'ipotesi di illegittima

percezione o utilizzazione di contributi o finanziamenti pubblici istituiti per ragioni di solidarietà sociale, come quelli volti ad indennizzare soggetti che abbiano subito danni in conseguenza di gravi calamità naturali; nella specie, invece, i ricorrenti risultano beneficiari del finanziamento destinato ad iniziative imprenditoriali locali, a valere in parte su fondi strutturali dell'Unione Europea ed in parte sui contributi nazionali, ed agli stessi ricorrenti risulta contestato: il mancato rispetto dei termini per il completamento del programma; il mancato rispetto del pian di investimenti e dello stato di avanzamento dei lavori, con emissione di fatture per beni non pagati o non consegnati; il mancato rispetto del piano occupazionale; il mutamento di destinazione degli investimenti rispetto al programma; la fattispecie, dunque, è del tutto estranea all'ipotesi di finanziamento solidaristico per gravi calamità naturali (di cui al precedente succitato) […]» (Sez. un. n. 23897 del 2015).

Non rileva poi la circostanza che, nei casi di specie, per i lavori eseguiti sussistesse un obbligo di rendicontazione, in quanto questo derivava innanzi tutto dal fatto che i contributi erano accordati nella parte corrispondente agli importi dei lavori ammessi a contributo, finanziati dall'istituto di credito ed effettivamente eseguiti, sicchè l'esecutore dei lavori ne doveva attestare l'attuazione anche nei confronti dello stesso istituto di credito erogatore del finanziamento, come condizione per poter cedere il credito di imposta alla banca, in compensazione della rata del finanziamento per capitale ed interessi.

In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal requirente, si mostra del tutto in linea con i sopra citati arresti della S.C. anche la recente pronuncia di questa Sezione, n. 139 del 2026, che ha ritenuto sussistere la giurisdizione per una ipotesi di crediti d'imposta riconosciuti ad una impresa al duplice fine di aumentare la propria capacità produttiva e di svolgere corsi di formazione per il personale; si osservava, infatti, in quella sede, che, nei casi dei contributi

concessi oggetto del contendere, emergeva chiaramente dalla disciplina specifica che lo scopo «[…] era comunque connotato dalla finalizzazione a un obiettivo di interesse pubblico, cioè per un verso, all'aumento della capacità produttiva delle imprese localizzate in aree individuate come particolarmente abbisognevoli di incentivo allo sviluppo anche sotto il profilo occupazionale -in sintesi, ad investimenti nel Mezzogiorno - e per altro verso, all'accelerazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante la qualificazione delle competenze del personale».

2.2. Pertanto, con statuizione da estendersi anche a Omissis, anch'esso convenuto *iure hereditatis* di OMISSIS, potendo valere anche per questi il rilievo del difetto di giurisdizione, sollevabile anche d'ufficio.

2.3. deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione, nei confronti di Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis essendo la cognizione della presente causa riservata al giudice ordinario di fronte al quale dovrà essere riassunto il giudizio.

3. Una simile questione non si pone invece per i restanti convenuti OMISSIS. Il primo, difatti, quale progettista incaricato dalle due richiedenti il beneficio, ha redatto le perizie volte a consentire l'ottenimento dei contributi, in tal modo instaurando quella relazione funzionale, non organica ma comunque di servizio, che non può non esporre al giudizio di responsabilità erariale; nella concreta fattispecie, inoltre, tale inserimento trova fonte in regole comunitarie e di bando che prevedono un intervento qualificato di un tecnico per la asseverazione delle domande.

Il secondo, in ragione del rapporto di servizio esistente al tempo dei fatti con il Comune di Ceppaloni.

4. Tanto premesso, si ritiene utile passare direttamente all'esame del merito della vicenda, potendosi pervenire ad una decisione definitiva nei confronti dei suddetti convenuti.

4.1. Giova comunque innanzi tutto osservare che non è condivisibile l'eccezione difensiva che deduce la mancata prova dell'esistenza del danno erariale diretto, in quanto relativamente ai crediti d'imposta non sarebbe documentato che detti crediti siano stati portati in compensazione di altrettanti debiti fiscali ovvero ceduti.

4.2. Stante il sopra descritto meccanismo che riconosce i crediti di imposta da cedere all'istituto di credito che ha erogato i finanziamenti, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, e tenuto conto che i finanziamenti sono stati acquisiti ed i lavori sono stati – in parte – eseguiti e nella stessa misura definitivamente rendicontati, deve logicamente presumersi che le beneficiarie abbiano ceduti i propri crediti e l'istituto di credito abbia acquisito e scontato i relativi crediti, senza che emergano elementi per ritenere il contrario.

4.3. Ebbene, questo Collegio ritiene che assuma peso determinante la sentenza del Tribunale penale di Benevento n. 1219 del 2025, irrevocabile il 04/05/2026, con la quale i due imputati OMISSIS e OMISSIS sono stati assolti ai sensi dell'art. 530 secondo comma cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste.

Ma tanto non deriva in ragione del riconoscimento di un effetto vincolante in questa sede della sentenza dibattimentale di assoluzione, che non ricorre nel caso di specie, in quanto la decisione è stata assunta a mente dell'art. 630, secondo comma copd.proc.pen. e, pertanto, in ragione della formula dubitativa prescelta, la decisione del Tribunale di Benevento non può produrre *ex lege* alcun effetto conformativo nel presente giudizio, potendo essa essere liberamente valutata dal giudice contabile.

Al riguardo non è condivisibile il richiamo posto dalla difesa del OMISSIS- alla recente sentenza della Corte costituzionale, n. 50 del 2026.

Infatti, tale decisione, nel decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina

dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), ha chiarito le differenze di tale previsione, applicabile nei soli giudizi tributari, rispetto quella contenuta dalla generale previsione dell'art. 652 cod. proc. pen., «[…] in relazione al quale le sezioni unite civili della Corte di cassazione (sentenza 26 gennaio 2011, n. 1768) hanno affermato che «la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato». Questo costante e consolidato orientamento di legittimità, che ha riguardato la portata applicativa dell'art. 652 cod. proc. pen, valido in generale ai fini della disciplina del rapporto tra processo penale e i giudizi civili e amministrativi (e quindi anche per gli artt. 653 e 654 cod. proc. pen.), non è replicabile in riferimento alla disposizione censurata» (sent. n. 50 del 2026, punto 30.1.1. del considerato in diritto).

Piuttosto, ritiene in concreto questo Collegio che tale decisione sia pienamente condivisibile e che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui essa è prevenuta.

Infatti, l'odierna prospettiva attorea è fondata, secondo quanto evincibile dagli stessi punti sopra richiamati in fatto, sulle medesime contestazioni a suo tempo formulate dal P.M. penale in quella sede.

Ma il Tribunale di Benevento, dopo una ampia istruttoria dibattimentale, nel corso della quale sono stati esaminati sia i testi a carico che a discarico, nonché il CT del P.M. (ing. Cafiero) e quello della difesa (ing. Omissis) è pervenuto a risultati opposti, pur prendendo in esame tutti gli aspetti contestati.

Giova al riguardo riproporne qui di seguito la motivazione del giudice sannita.

«[…] Gli elementi da cui la pubblica accusa desume la falsità dei danni asseritamente subiti dagli immobili delle signore Omissis e Omissis, ovvero l'insussistenza del nesso causale tra questi e il fenomeno alluvionale, e il conseguente raggiro, finalizzato all'erogazione di finanziamenti pubblici, di fatto concretamente conseguiti, consistono nella sovrapponibilità dei danni descritti nelle schede B e nelle perizie, nella simile entità degli importi autorizzati (rispettivamente €60.000 ed €68.000), nella maggiore gravità dei danni normalmente ascrivibili ad un evento alluvionale rispetto a quelli lamentati dalle richiedenti il contributo (che comporterebbero senz'altro l'inagibilità o comunque la non abitabilità degli immobili, non verificatesi nel caso di specie) e nella conseguente intempestività degli interventi (eseguiti molti mesi dopo l'alluvione del 15/10/2015), nell'assenza di danni denunciati da immobili adiacenti a quelli oggetto di causa, nell' assenza di controlli da parte del tecnico comunale, presumibilmente in ragione dei legami di parentela tra la Omissis e la Omissis, rispettivamente, uno degli assessori del Comune di Ceppaloni e il suo sindaco.

Tali emergenze, restituite dall'istruttoria dibattimentale, non sono tuttavia sufficienti ad un'affermazione di penale responsabilità degli imputati, in quanto sono poste in dubbio da altrettante emergenze probatorie della medesima attendibilità in quanto provenienti da testi/consulenti altrettanto qualificati, che lasciano residuare la possibilità logica di un andamento dei fatti diverso da quello ricostruito dall'ufficio del PM.

Relativamente alla sovrapponibilità dei danni, OMISSIS ha dichiarato in udienza di aver utilizzato formule sintetiche per la loro descrizione, e anche il teste omissis ha concordato sulla descrizione dei danni, specificando però che secondo la sua esperienza si è trattato di uno scivolamento nel senso del cedimento verticale, poiché i terreni argillosi così si comportano (cfr. pag. 32-33/35 ud. 06/02/2025): tale circostanza è stata meglio chiarita dal consulente della difesa Omissis.

Quest'ultimo ha precisato che: "il fenomeno è lo stesso, la particolarità dei terreni è la stessa, le conseguenze dei dissesti sono fondamentalmente le stesse, gli interventi sono gli stessi. Sembrerebbe che siano le stesse [le perizie, sottinteso], ma non lo sono affatto".

Infatti. sono diversi i computi metrici, le quantità, le rappresentazioni grafiche e persino gli interventi specifici (sebbene come categoria siano dello stesso tipo) e tale conclusione è rafforzata dal fatto che soltanto per uno degli immobili – proprietà Omissis– è stata approvata dal direttore dei lavori (lo stesso OMISSIS) una variante, così da meglio adeguare al terreno su cui l'edificio poggia l'intervento volto ad assicurarne la stabilità, ovvero riducendo il numero di pali rispetto a quelli inizialmente previsti ma aumentandone il volume.

Dunque, sebbene le schede B siano sovrapponibili, è verosimile che le stesse, avendo soltanto la funzione di segnalare il danno, siano praticamente identiche, quando invece le relazioni tecniche che fanno seguito alla presentazione di queste schede sono sicuramente diverse e "personalizzate" in base all'esigenza del singolo fondo.

Questa similitudine tra tipologia di lavori ma con diversità tra ciò che andava concretamente eseguito è in grado di spiegare la somiglianza degli importi concessi e anche la loro differenza, quantificabile in ottomila euro.

Peraltro, sul punto, Omissis e OMISSIS- hanno dichiarato che dell'erogazione del contributo se ne occupa il Genio Civile, il quale può finanziare le opere fino a un massimo dell'80% dell'importo preventivato dei lavori e che, in concreto, ha stabilito un'erogazione tra il 50% e il 60% delle somme, evidentemente ritenendo che non tutte le opere indicate fossero riconducibili a quelle incentivabili: se avessero ritenuto quindi superflue o inconferenti con i danni subiti altre specifiche voci del computo metrico, avrebbero ridotto la percentuale concessa; dunque parimenti se avessero ritenuto falsa la perizia non avrebbero concesso alcun finanziamento.

Da ciò si evince che il potere di controllo dello stato dei luoghi e della congruità della perizia fosse in capo, sicuramente, al Genio Civile: il tecnico incaricato del Comune, infatti, secondo la delibera CDM n. 376/2013, allegato 1, punto 15.1, doveva occuparsi soltanto di attestare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dal richiedente, che fanno riferimento a dati anagrafici, titolarità dell'immobile, estremi catastali e, in ultimo, alla presenza della relazione tecnica asseverata, ma non al contenuto di questa (cfr. Omissis); peraltro, tale controllo è un controllo a campione, nella misura minima del 20% delle richieste avanzate. In altre parole, il tecnico del Comune si occupa della regolarità "formale" dell'istruttoria, spettando poi all'ente erogatore ogni altro controllo in merito alla congruenza dei lavori con i danni lamentati e alla loro finanziabilità. Dunque, OMISSIS correttamente attestava la veridicità di queste informazioni all'atto della comunicazione ad altro ufficio per la prosecuzione dell'attività amministrativa, dandone esplicitamente atto attraverso l'indicazione del CDR 376/2013, allegato 1, par. 15.1 (cfr. documentazione acquisita al fascicolo datata 21/10/2016).

Il finanziamento è stato accordato per danni che secondo il consulente del PM dovrebbero essere "catastrofici" (e invece non lo sono) ma tutti gli altri testi/consulenti hanno sconfessato tale tesi. In altri termini, come evidenziato dai testi della difesa, Omissis e Omissis in particolare, non è inverosimile ritenere che i danni alluvionali agli edifici possano anche non rendere inagibile gli immobili interessati, poichè esiste una possibilità mediana, ovvero di danni anche importanti ma che non inficiano la stabilità statica dell'edificio; gli stessi testi hanno chiarito che i danni si riferivano a porzioni degli immobili, ovvero a quelle parti a contatto con dei pendii che, premendo sullo strato argilloso nel sottosuolo, bagnato in modo considerevole dall'enorme quantità d'acqua, ne causavano un (contenuto) scivolamento, cagionando i danni poi riportati nelle perizie. Per la proprietà Omissis ciò è

maggiormente evidente, essendo la stessa posta sotto il livello stradale e pertanto nelle vicinanze di un considerevole pendio; per la proprietà Omissis, il pendio è solo verso una parte di questa, ovvero verso il campetto comunale, oggetto di danni dovuti dall'alluvione e comunicati dal Comune per liberarsi dal costo di ripristino.

È pur vero che questi pendii non interessano soltanto gli immobili in parola ma anche quelli ad essi limitrofi: eppure l'assenza di schede B o proprio di finanziamenti per questo tipo di immobili appare spiegabile sia da un punto di vista tecnico-scientifico (cfr. Omissis, Omissis, Omissis) che da un punto di vista economico, essendo necessario un esborso da parte dell'avente diritto di una certa parte dei costi dei lavori.

Quanto ancora alla possibilità di ricollegare i danni lamentati specificamente all'evento alluvionale e non soltanto alla scarsa qualità edificatoria dei suoli su cui insistono gli immobili, appare evidente la possibile "disconnessione" tra la prima parte dei danni individuati, ovvero quelli derivati dall'allagamento del piano terra, e la seconda parte, relativa allo scivolamento del terreno.

Sul punto, occorre rilevare che gli eventi di collasso della rete fognante sono stati segnalati dal Comune in punti (indicati con le precise coordinate geografiche) che sono considerevolmente distanti dalla proprietà Omissis e vicine alla frazione Beltiglio, in cui si trova la proprietà Omissis, la quale però si trova in una zona ad altitudine superiore rispetto a quella in cui è avvenuto il collasso (cfr. documento di denuncia danni, in cui sono riportate le coordinate geografiche che consentono questo tipo di individuazione dei luoghi), il che rende impossibile – per ciò che è la comune esperienza – l'allagamento, poiché è illogico un deflusso dell'acqua verso l'alto anziché verso il basso. Tale circostanza viene avvalorata dal fatto che nelle perizie relative ai rispettivi immobili viene considerato danneggiato dall'evento alluvionale solo una parte dei piano terra, fatto questo che è incompatibile

con un allagamento tale da compromettere l'impianto elettrico e le prese che si trovano a circa 20cm dal pavimento: per aversi una compromissione tale, il livello dell'acqua dev'essere considerevole (20cm, appunto), ed è improbabile con questa consistenza dell'allagamento che l'acqua non interessi alcune stanze del piano, il quale per definizione anche lessicale si trova (quasi) perfettamente sullo stesso piano orizzontale, salvo la presenza di ostacoli costruttivi (ad es. scalini) dei quali però non viene dato atto nelle perizie.

È però parimenti vero che la zona relativa all'immobile Omissis è stata interessata da fenomeni franosi cagionati dall'episodio alluvionale, che in qualche modo suggeriscono il cedimento di qualche porzione di terreno in quell'area, dunque anche relativamente all'immobile in oggetto; nell'area immediatamente adiacente all'immobile Omissis, invece, era crollato un muro "a causa della spinta del terreno soprastante imbibito di acqua", dunque lo scivolamento di un terreno instabile come quello argilloso non è inverosimile. Inoltre, esistono testi che hanno rilevato (almeno per l'immobile Omissis) l'allagamento del piano terra, che può parimenti desumersi per l'immobile Omissis, atteso che il terreno soprastante in qualche modo avrebbe potuto "liberarsi" dei fluidi in eccesso, ed è possibile che ciò abbia determinato l'allagamento descritto.

Considerando la possibilità logico-scientifica di tali circostanze, non può conseguentemente affermarsi falsamente attestata dal tecnico comunale la corrispondenza tra i danni lamentati alla presentazione della scheda B e il fenomeno alluvionale.

L'attestazione era dovuta per il OMISSIS a seguito della circolare n. 14 del 05/01/2016 del Commissario delegato all'emergenza, e relativa alla fase "preliminare" del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione del beneficio, che testualmente riportava: "Le Amministrazioni Comunali, sulla base delle richiamate schede B e C ricevute, provvedono alla

compilazione ed alla SOLA TRASMISSIONE alla Struttura Commissariale entro e non oltre il 15 febbraio 2016 delle Tabelle riepilogative B Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e C-Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive. Per quanto attiene alle schede B e C, si precisa che il controllo circa il nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso deve essere effettuato dal Comuni su tutte le schede ovvero, in caso di numero di schede ingenti rispetto alla struttura organizzativa di ciascuna amministrazione in indirizzo, nella misura dagli stessi stabilita in relazione al numero di schede B e C complessive e comunque non inferiore al 30% del numero complessivo delle schede B ed al 30% del numero complessivo delle schede C".

Non può escludersi quindi che il OMISSIS abbia attestato la sussistenza del nesso causale, conscio dei fenomeni franosi e alluvionali relativi alle zone su cui insistevano gli immobili Omissis e Omissis(il documento con le coordinate e la descrizione dei danni era redatto dal Comune, dunque verosimilmente dal OMISSIS stesso), come si evince dalla comunicazione del Sindaco alla struttura commissariale, in cui si dava atto della presentazione di 2 schede B e 1 scheda C e che "gli uffici comunali preposti hanno effettuato i controlli circa il nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso su tutte le schede riscontrando esito positivo per il totale di esse" (cfr. comunicazione del 15/02/2016, acquisita agli atti).

Occorre inoltre considerare in che termini il OMISSIS avrebbe potuto concorrere con i richiedenti del beneficio.

Se infatti il OMISSIS semplicemente non avesse nemmeno potuto accorgersi dell'inesistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'evento alluvionale, egli sarebbe raggirato tanto quanto l'ente erogatore del beneficio, dunque anch'egli sarebbe parte offesa di questo procedimento.

Se invece il OMISSIS non fosse stato in grado di percepire la falsità della dichiarazione circa la sussistenza del nesso causale per negligenza,

imprudenza o imperizia, in quel caso la sua condotta sarebbe soltanto colposa e dunque, sebbene l'indirizzo giurisprudenziale sul tema non sia del tutto pacifico, pur accedendo alla condotta dolosa altrui non potrebbe comportare parimenti una condanna: ciò in ragione del fatto che quel quid pluris che contiene il dolo, e che è rappresentato dall'elemento volitivo, benché minimo (come nel caso del dolo eventuale), non è contenuto in nessun grado della colpa, dunque sarebbe irragionevole sottoporre alla pena prevista per un delitto doloso colui il quale lo ha agevolato o consentito con una condotta "soltanto" colposa.

Resterebbe dunque il caso del concorso doloso: non emergendo dagli atti e dai testi nessuno specifico accordo per commettere il reato, l'unica possibilità di considerare sussistente tale circostanza sarebbe quella di ritenere che l'inesistenza del nesso causale fosse talmente evidente e palese che era impossibile non dubitare della veridicità della dichiarazione circa la sua sussistenza, o quantomeno che la sussistenza del nesso fosse dubbia, e nonostante ciò il OMISSIS avesse dato consapevolmente corso alla pratica amministrativa. Tale evenienza si baserebbe, dalla ricostruzione offerta dal PM, sul solo vincolo di parentela tra le richiedenti del beneficio e alcuni esponenti del Consiglio Comunale del Comune in cui il OMISSIS lavorava, circostanza che quindi lo avrebbe indotto ad agire in tal modo: questo unico elemento è senz'altro troppo "ambiguo" per orientare questo Giudice in un senso o nell'altro.

In ogni caso, risulta logicamente inconferente con qualunque accordo la nota a firma di OMISSIS in cui si solleva la questione circa la tardività della conclusione dei lavori (che, secondo il prot. 0049115 del 23/01/2019 della Regione Campania dovevano concludersi entro il 20/07/2018 qualora si trattasse di interventi di ripristino, e non di demolizione, cfr. documentazione in atti), specie considerando che le modalità di erogazione del contributo economico non consentivano alcuna acquisizione materiale di

denaro, trattandosi di un credito d'imposta ceduto alle imprese chiamate ad effettuare i lavori, lavori che sono stati attestati tramite S.A.L. e che sono stati certamente eseguiti a memoria di diversi testi (Omissis, ma anche Omissis e Omissis) e confermati da documentazione fotografica acquisita al fascicolo.

Dunque, in conclusione, sulla scorta della possibilità logico scientifica di uno svolgimento dei fatti diverso da quello ricostruito dall'accusa e descritto nel capo d'imputazione, deve emettersi una sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati, seguendo la regola di giudizio dettata dall'art. 530 comma 2 c.p.p.»

4.5. A fronte di tali considerazioni questo Collegio non ritiene possibile una diversa lettura dei medesimi elementi dell'accusa penale, tale da pervenire a risultati di segno contrario.

Non varrebbe nemmeno opporre la diversa regola del giudizio del "più probabile che non" piuttosto che quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": gli è, difatti, che nemmeno pare "maggiormente probabile" la tesi accusatoria, fondata su una serie di elementi indiziari ma, nella sostanza, tutti revocati in dubbio dalle opposte rappresentazioni, come ricavabili sia dalle dichiarazioni dei testi che dei consulenti tecnici.

Nella sostanza, pur non volendo del tutto obliterare gli iniziali elementi indiziari, gli è che la successiva istruttoria dibattimentale ha confermato la possibilità logico-scientifica della compatibilità dei danni denunciati dalla OMISSIS e dalla OMISSIS, dato quindi insuperabile e che impedisce anche di affermare ora, come più probabile, la ipotesi di mancanza dei danni a suo tempo denunciati ai due immobili, come collegati all'evento alluvionale e quindi di tacciare di falsità le perizie a suo tempo redatte dall'arch. OMISSIS.

Parimenti dicasi per le conclusioni collegate e conseguenti relative al ruolo assunto dal tecnico comunale omissis, che questo Collegio ritiene coerenti e del tutto condivisibili.

In definitiva, la domanda risarcitoria proposta dalla Procura erariale nei confronti dei convenuti OMISSIS e OMISSIS deve essere respinta.

5. Alla pronuncia segue a mente dell'art. 31 c.g.c. la liquidazione delle spese del giudizio in favore dei convenuti.

Queste devono essere poste a carico del Comune di Ceppaloni sebbene, in realtà, – come visto *supra* – solamente il contestato danno da disservizio poteva ritenersi subito dal Comune mentre l'altra posta di danno, da illegittima percezione dei crediti di imposta, doveva vedere come amministrazione lesa lo Stato, e non certamente il Comune.

Ma l'erronea individuazione di una delle due amministrazioni danneggiate, sul punto, non può costituire un ostacolo alla liquidazione delle spese a carico, per l'intero, del solo Comune di Ceppaloni, dovendosi dare la prevalenza alla prospettazione attorea che ha chiamato in giudizio tutti gli odierni convenuti ritenendoli avvinti da un rapporto di servizio o di impiego con il suddetto Comune.

Le spese del presente giudizio sono pertanto liquidate in euro 3.800,00, oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA in favore di Omissis e Omissis; euro 3.800,00, oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA in favore di Omissis e Omissis; euro 3.800,00 più 15 per cento spese generali, IVA e CPA, ciascuno, in favore di Omissis, Omissis e di Omissis, per quest'ultimo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Spese tutte poste a carico del Comune di Ceppaloni.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

a) Dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento all'azione promossa nei confronti di Omissis, Omissis, Omissis, Omissis e Omissis, essendo la cognizione riservata all'A.G.O.

b) Rigetta la domanda proposta nei confronti Omissis e Omissis.

c) Liquida le spese del presente giudizio in euro 3.800,00, oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA in favore di Omissis e Omissis; euro 3.800,00, oltre 15 per cento spese generali, IVA e CPA in favore di Omissis e Omissis; euro 3.800,00 più 15 per cento spese generali, IVA e CPA, ciascuno, in favore di Omissis, Omissis e di Omissis, per quest'ultimo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Pone tutte le spese a carico del Comune di Ceppaloni.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2026.

Il Presidente – est.

Paolo Novelli

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti delle parti.

IL PRESIDENTE

In esecuzione di quanto disposto dal Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei convenuti.

Depositata in Segreteria il giorno 11/11/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Valentina Tomarchi